

R.G.
990/21

CITTA' DI COSENZA
AVVOCATURA COMUNALE
Avv. Nicola Carolillo
Tel. 0984813511 - Fax 098426429
P.I. 00314410788 - C.F. 00347720781

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Controricorso

Per **IL COMUNE DI COSENZA**, (P.I. 00314410788 - C.F.00347720781) in persona del Sindaco l.r.p.t., Mario Occhiuto, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Nicola Carolillo (CRLNCL60C29D086V) e Agostino Rosselli (RSSGTN56E28D086R) in virtù di procura speciale a margine, i quali difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 176 cp.c, comma 2, di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax: 098426429, ovvero presso l'indirizzo di p.e.c. avv.nicolacarolillo@pec.giuffre.it, ove viene eletto il domicilio digitale

Per contraddire al ricorso promosso da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore* (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato) (c.f. 80224030587), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata *ope legis*

^^^

Premesso in fatto

- Che la Commissione Tributaria Regionale della Calabria - con sentenza n. 2564/2020, pronunciata il 20.12.2018 depositata il 19.10.2020, resa nella causa R.G. 2816/2016 ha rigettato l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate;
- Che, avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate, con atto notificato in data il 26.03.2021, ha proposto ricorso all' Ecc.ma

PROCURA SPECIALE

Quale Sindaco e legale rappresentante *p.t.* del Comune di Cosenza, io sottoscritto Mario Occhiuto, nato a Cosenza, 6 gennaio 1964, nomino e costituisco, a miei speciali procuratori e difensori per il Comune di Cosenza, gli avvocati **Nicola Carolillo** (CRLNCL60CD086V) e **Agostino Rosselli** (RSSGTN56E28D086R) dell'Avvocatura Comunale, per resistere al giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, promosso per la cassazione della sentenza n. 2564/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pronunciata il 20.12.2018 depositata il 19.10.2020, resa nella causa R.G. 2816/2016, contro **AGENZIA DELLE ENTRATE**, in persona del Direttore pro tempore, conferendogli ogni facoltà di legge, compresa quella di promuovere ricorso incidentale, per la cassazione della suddetta sentenza conciliare, transigere, quietanzare, nominare sostituti, procuratori ed avvocati, ratificando sin d'ora il suo operato. Autorizzo il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003, necessari per l'espletamento del mandato. Eleggo domicilio digitale all'indirizzo di pec avv.nicolacarolillo@pec.giuffre.it

Il Sindaco
Mario Occhiuto

è firma autentica

Avv. Nicola Carolillo

Suprema Corte chiedendo di cassare la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge;

- Che i motivi posti a fondamento del ricorso sono:

1. NULLITA' DELLA SENTENZA PER ASSENZA O MERA APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE, IN VIOLAZIONE DELL'ART.111, COMMA 6, COST., DELL'ART. 132, COMMA 2 N. 4 C.P.C. DELL'ART.118 DISP.ATT.C.P.C., nonché DEGLI ARTT 1, COMMA 2, NN. 2 E 4, 53 E 54 DEL D.L.G.S. 546/1992, IN RELAZIONE ALL'ART.360, COMMA 1, N. 4 C.P.C. .

Il primo motivo di censura attiene alla genericità dei rilievi sottesi alla decisione di secondo grado, mediante un mero rinvio alla sentenza emessa dalla CTP. Assume la ricorrente che l'operato della Agenzia delle Entrate mediante la notifica della cartella esattoriale impugnata dal Comune di Cosenza, nell'applicazione del dato testuale di cui all'art. 54- bis del D.P.R. n. 633/72, deve ritenersi legittimo posto che, nel caso di specie, pur in presenza di contrasti giurisprudenziali in seno alla Suprema Corte, verrebbe a trovare applicazione il controllo automatizzato per il disconoscimento dei crediti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa. Sostanzialmente l'Agenzia delle entrate, premettendo che il Comune di Cosenza in data 26 gennaio 2012, presentava una dichiarazione integrativa all'anno d'imposta 2010, indicando un credito Iva (derivante dall'anno 2009) pari ad €. 2.416.210,00, assumeva che dal controllo automatizzato (relativo alla dichiarazione 2010) emergeva che il credito derivava dalla dichiarazione integrativa relativa all'anno d'imposta 2009, la quale dichiarazione, era stata presentata dal Comune nella stessa data del 26 gennaio 2012 e, pertanto, ben oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8 - bis, del D.P.R. 322 /1998 per la

presentazione della dichiarazione riguardante l'anno successivo (termine che spirava il 30.09.2011).

2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 54 bis, 30 e 60 del DPR N. 633 del 1972 in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, C.P.C.

Il secondo motivo di gravame attiene all'illegittimità della sentenza, nella parte in cui la CTR avrebbe errato non dando rilevanza a principi giurisprudenziali secondo i quali il contribuente è chiamato, secondo lo schema previsto dall'art. 2697 del c.c. a provare che la contestazione automatizzata non corrisponda ad una insussistenza parziale del credito, sicchè tale prova, a dire della ricorrente, può essere raggiunta soltanto mediante la produzione in giudizio di opportuna e completa documentazione, in modo tale da verificare che ad una irregolarità formale, riscontrata in sede di applicazione dell'art. 54- bis, corrisponda, invece, un credito IVA maturato, effettivo ed utilizzabile. Tale controprova, a dire della ricorrente, non risulterebbe essere stata fornita dal Comune nei precedenti gradi di giudizio.

- Che tutti i suindicati motivi sono privi di fondamento e rendono il ricorso proposto inammissibile e/o infondato per le ragioni di diritto che dopo opportuna narrazione delle ragioni espresse dal Comune di Cosenza nei giudizi di merito, si esporranno:

I FATTI DI CAUSA DI PRIMO E SECONDO GRADO

In data 28/08/2014, è stata notificata al Comune di Cosenza, cartella di pagamento a mezzo della quale l'Agenzia delle Entrate di Cosenza provvedeva ad iscrivere a ruolo, in capo al medesimo Ente, la somma complessiva di Euro 3.627.168,92, di cui Euro 2.416.210,00 a titolo di imposta sul valore aggiunto, Euro 724.863,00 a titolo di sanzione pecuniaria, Euro

324.921,30 a titolo di interessi oltre compensi di riscossione e interessi maturati e maturandi.

Il provvedimento veniva impugnato dall'ente locale territoriale per i seguenti motivi di **diritto**

1. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DI LEGGE ERRORE MATERIALE ILLOGICITA' MANIFESTA E CONSEGUENTE ECCESSO DI POTERE.

Al riguardo, il Comune di Cosenza evidenziava che la cartella di pagamento fosse priva delle indicazioni utili all'individuazione di una valida motivazione che ne determinasse l'emissione posto che, nella stessa non risultava indicata alcuna modalità di liquidazione tale da individuare l'iter logico giuridico seguito dall'Ufficio per l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, interessi e soprattassa e non si riuscisse, in alcun modo, a comprendere le motivazioni determinanti per l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio e dalle quali si potesse palesare la natura della pretesa tributaria. Nelle cartelle veniva infatti riportata una generica locuzione prestampata *"Importi iscritti a ruolo derivanti da versamenti omessi/carenti/tardivi delle somme dovute in base alla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato"*.

In base a tale dizione non si è riuscita ad individuare se si trattasse di omesso versamento ovvero di carente versamento, ovvero ancora di tardivo versamento -

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 54 BIS E 55 DEL D.P.R. 633/72

Al riguardo il Comune deduceva che in caso di disconoscimento del credito IVA, l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare un accertamento anche induttivo per il periodo di imposta la cui dichiarazione era stata omessa, senza poter ricorrere alla liquidazione automatica di cui all'art.

54 bis , che non contempla tra i casi di liquidazione anche quello di disconoscimento di imposta da dichiarazioni omesse.

Sulla presunta omissione della dichiarazione nel caso di specie, il Comune di Cosenza evidenziava che , per l'anno in contestazione, il Comune di Cosenza avesse provveduto a presentare il modello di dichiarazione IVA in data 27/12/2010 – presentazione- , quindi, abbondantemente intervenuta nel termine di 90 giorni dalla naturale scadenza del 30 settembre, il tutto in ossequio al dettato di cui al D.P.R. 322/98 ed al dettato di cui alla C.M. 34/2012, evidenziando, all'interno di detta dichiarazione, un credito IVA nella misura complessiva di Euro 1.373.623,00. Nonostante la presenza di una dichiarazione che non potesse definirsi omessa, l'Ufficio aveva provveduto ad iscrivere a ruolo l'intero importo emergente dalla dichiarazione presentata in data 26/01/2012, dalla quale emergeva un credito IVA 2.416.210,00, non considerando il credito di Euro 1.373.623,00 contenuto nella dichiarazione regolarmente presentata in data 27/12/2010 che sarebbe dovuto invece essere detratto. Appariva, quindi, evidente che la procedura di iscrizione a ruolo di cui all'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, avrebbe dovuto tenere, in debita considerazione, l'importo del credito maturato in relazione alla dichiarazione presentata nei termini nella misura di Euro 1.373.623,00 e procedere all'iscrizione a ruolo della sola differenza pari ad Euro 1.045.587,00 con la connessa e contestuale iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi commisurati al minor credito riconosciuto. A ciò aggiungasi che il Comune di Cosenza nelle memorie integrative, controdeduceva puntualmente alle infondate deduzioni dell'Agenzia delle Entrate, evidenziando come “ **Nel caso di**

specie l'Ufficio, avesse omesso in toto di rappresentare ai Giudici che la dichiarazione presentata in data 26/01/2012 era un dichiarazione integrativa (All. 1) e che Il Comune di Cosenza aveva presentato, nei termini, una dichiarazione IVA recante un credito d'imposta nella misura di Euro 1.373,623,00. (All. 2)'' Ed infatti, l'elemento portato dal Comune di Cosenza, faceva cadere in toto il castello difensivo costruito dall'Ufficio che si era soffermato sui concetti di emendabilità e ritrattabilità della dichiarazione con contestuale citazione dei principali riferimenti giurisprudenziali connessi, senza mai fare cenno al dato effettivo della presenza di una dichiarazione IVA presentata nei termini da parte del contribuente.

Appariva evidente come l'unica tesi difensiva portata avanti dall'Ufficio in base alla quale il disconoscimento del credito ex art. 54 D.P.R. 633/72 fosse imputabile all'omissione della dichiarazione, venisse a decadere una volta provato che il Comune di Cosenza aveva effettivamente presentato, nei termini, una dichiarazione IVA recante un credito nella misura di Euro 1.373.623,00 e procedere all'iscrizione a ruolo della sola differenza pari ad Euro 1.045.587,00 con la connessa e contestuale iscrizione a ruolo di sanzioni ed interessi commisurati al minor credito riconosciuto, con l'effetto che quanto sopra rappresentato minasse in maniera irrimediabile l'iscrizione a ruolo effettuata e la rende nulla sin dall'origine.

Orbene, dopo la presentazione del ricorso ed una volta consapevole dell'errore commesso, con un atteggiamento processuale sicuramente censurabile, l'Ufficio ha cercato di riparare, nell'ambito di un tentativo di conciliazione e con riferimento alla carenza di documentazione e non coincidenza

della stessa con i registri, affermava testualmente:
“Considerato che, per quanto concerne gli Enti Locali, il comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. 633/72 dispone che l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi, è plausibile dedurre che fatture relative ad annualità precedenti siano state registrate nell’anno 2009 in quanto pagate nel corso di tale periodo”. Pertanto, sorvolando sulle censure formulate dall’Ufficio in ordine all’esibizione documentale prodotta dagli scriventi, in questa sede occorre solo sottolineare il dato oggettivo relativo rappresentato dallo stesso Ufficio che “non è stato affatto nelle condizioni di eseguire il riscontro del credito di cui si discute date le carenze e incongruenze rinvenute nella documentazione fornita”. Chiaramente quanto sopra non è imputabile alla produzione documentale di parte ricorrente, che ancorché non obbligata ma solo per spirito collaborativo ha allegato la documentazione richiesta, bensì al particolare regime contabile degli Enti pubblici che permette la detrazione di fatture anche di anni precedenti sempre che pagate nell’anno di riferimento.

Sostanzialmente il Comune di Cosenza, ribadiva come lo strumento di cui all’art. 54 bis del D.P.R. 633/72 potesse essere utilizzato solo per correggere errori formali, materiali e di calcolo commessi dal dichiarante ovvero correggere errori rilevabili ictu oculi dalla verifica ovvero ancora verificare la tempestività dei versamenti ma non potesse essere utilizzato per il disconoscimento di un credito la cui attività richiede un verifica sostanziale e documentale della posizione del contribuente.

3. ESCLUSIONE DELLE SANZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. 472/1997 E DELL'ART. 8 DEL D. LGS. 546/92.

In considerazione dei rilievi contenuti nel ricorso il Comune di Cosenza richiedeva in ogni caso per le obiettive condizioni di incertezza, l'applicazione dell'art. 6 del D.Lgs. 472/1997 nella parte in cui prevede *“Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, . . .”*, richiamando altresì conforme sentenza della Cassazione (Sent. n. 7337/2003) e dell'art. 8 del D. Lgs. 546/92 nella parte in cui recita testualmente *“La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”*.

Nel giudizio d'Appello l'Agenzia delle Entrate persisteva nel sottolineare la presunta omissione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2009, omettendo di rappresentare, se non in un breve inciso che, il contribuente, aveva correttamente e nei termini, provveduto alla presentazione di una dichiarazione IVA dalla quale emergeva un credito di €. 1.373.623,00. Il Comune di Cosenza deduceva sulla esattezza della sentenza di primo grado preceduta da una attività istruttoria da ritenersi assolutamente completa.

DIRITTO

Le censure della ricorrente Agenzia delle Entrate sulla sentenza gravata sono destituite di fondatezza.

In ordine alla prima censura si eccepisce che la sentenza d'Appello non è assolutamente generica. Ed infatti, riporta con

estrema precisione la produzione documentale del Comune di Cosenza ed il compiuto esame di essa che nel processo logico seguito dalla CTR, ha consentito di valutare la correttezza dell'operato del giudice di primo grado nella valutazione della documentazione prodotta ed il rilievo che essa ha assunto nell'ambito del giudizio. **Orbene, il primo giudice aveva correttamente evidenziato che dalla documentazione versata in atti, risultava che in data 27/12/2010 il Comune di Cosenza aveva riportato, nella dichiarazione IVA, un credito d'imposta riferito all'annualità 2009 pari ad euro 1.357.623,00, risultando anche che in data 26/01/2012 aveva presentato una dichiarazione integrativa del modello IVA 2010, riferita all'anno 2009, nella quale era indicato un credito IVA di euro 2.416.210,00.** Parimenti la stessa sentenza ha evidenziato l'inidoneità dello strumento del controllo cartolare ai fini del disconoscimento del credito IVA, che avrebbe invece richiesto una puntuale ricostruzione della contabilità da eseguirsi mediante avviso di accertamento. Ciò era dato desumersi anche dalle risultanze istruttorie e da quanto dedotto dalla ricorrente nelle memorie difensive in primo grado. Da quanto sopra emerge che la sentenza d'appello non è stata, ancorchè ciò sia consentito - motivata per *relationem* - posto che il giudice di secondo grado ha dato conto delle ragioni della conferma della sentenza di primo grado, sulla scorta dell'esame della documentazione in atti.

Anche il secondo motivo di censura è infondato posto che la CTR ha fatto buon uso del regime della prova. L'allegazione in atti per come più volte riportato in quest'atto, è stata fornita dal Comune di Cosenza relativamente all'aspetto fondamentale del giudizio che esclude la circostanza dell'omessa dichiarazione, sulla quale ancora nel ricorso

l'Agenzia delle Entrate continua ad insistere, riportando in modo pretestuoso, che la dichiarazione integrativa relativa all'anno 2009 fosse anch'essa tardiva, contrariamente a quanto provato dall'ente. Il Comune di Cosenza ha, pertanto, sull'assunto dell'Agenzia delle Entrate che l'accertamento impugnato, operato con controllo automatizzato era scaturito dalla tardiva presentazione della dichiarazione integrativa dell'anno precedente, ha assolto all'onere probatorio mediante produzione documentale dalla quale invero, la dichiarazione integrativa risultava essere per come avanti più volte rappresentato, presentata in data 27.10.2010 e risultasse non tardiva, per come correttamente acclarato dai giudici di merito. Raggiunta la prova che non si vertesse in materia di omessa dichiarazione, è evidente che l'iter logico dei giudici di merito non poteva che dar rilievo a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, in merito ad una eventuale conciliazione diretta a verificare l'effettività del credito IVA indicato, per le rappresentate difficoltà dell'Ufficio nell'attività istruttoria, **in ragione della particolarità del soggetto – ente locale - , per cui alla luce di ciò ne conseguiva l'incensurabile rilievo del giudice di merito sull'inidoneità dello strumento cartolare ai fini del disconoscimento del credito IVA, che avrebbe richiesto una puntuale ricostruzione della contabilità da eseguirsi mediante avviso di accertamento.**

Ogni altro contrario assunto in ordine alla produzione documentale da parte del Comune di Cosenza , che ancorché non obbligata ma solo per spirito collaborativo ha allegato la documentazione richiesta, è destituito di fondatezza in ragione del regime contabile degli Enti pubblici che permette la detrazione di fatture anche di anni precedenti sempre che pagate nell'anno di riferimento e, pertanto, conferma la

inidoneità dell' utilizzo dell'art. 54 bis del D.P.R. 633/72,
confermata dalla prassi ministeriale e dagli orientamenti
giurisprudenziali in materia.

Per quanto sopra

SI CHIEDE

Il rigetto dell'infondato ricorso con conseguente conferma della
sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Calabria n. 2564/2020.

Con vittoria delle spese di giudizio Cosenza

Documenti come da indice del fascicolo

Roma, 29.04.2021

avv. Nicola Carolillo

avv. Agostino Rosselli

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'Appello di Catanzaro, ho notificato il suesteso controricorso per Cassazione, (per resistere al ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria – Catanzaro n.2564/4/21) ivi consegnandone copia conforme all'originale, a:

2. Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore *pro tempore* (c.f. 06363391001), nel domicilio eletto dell'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587) dalla quale, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliata *ope legis*

^^^

4. Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Calabria Catanzaro, Sezione n.2, 88100 Catanzaro, Corso Mazzini n.64

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Io sottoscritto Avv. Nicola Carolillo (CRLNCL60C29D086V) dell'Avvocatura Comunale di Cosenza, P.zza dei Bruzi, iscritto all'Albo degli Avvocati – Elenco Speciale - presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, ai sensi della L. 53/94 e successive modifiche nella mia qualità, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Agostino Rosselli ((RSSGTN56E28D086R) di difensore e rappresentante in giudizio del Comune di Cosenza, (P.I. 00314410788 - C.F.00347720781), in persona del Sindaco l.r.p.t., Mario Occhiuto, domiciliato per la carica presso la casa comunale alla Piazza dei Bruzi, come da procura speciale posta, ex art. 83 c.p.c, a margine del Controricorso in Cassazione al ricorso promosso da **AGENZIA DELLE ENTRATE** avverso la sentenza n. 2564/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pronunciata il 20.12.2018 depositata il 19.10.2020, resa nella causa R.G. 2816/2016

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, mediante posta elettronica certificata, copia informatica controricorso in Cassazione, promosso per la cassazione della sentenza n. 2564/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, pronunciata il 20.12.2018 depositata il 19.10.2020, resa nella causa R.G. 2816/2016, in originale informatico

A

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore (c.f. 06363391001), rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato) (c.f. 80224030587), con sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12 ove risulta *ope legis* domiciliata, cui viene spedito il 29 aprile 2021, come allegato al messaggio di posta elettronica certificata, l'originale informatico dell'atto, sottoscritto con firma digitale, dall'indirizzo avv.nicolacarolillo@pec.giuffre.it , presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del d.m. n.44/2011 (Reginde) trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, come indicato nel Ricorso per Cassazione della sentenza che qui si oppone, nonché estratto dal Registro Generale Indirizzi Elettronici (REGINDE),

NONCHÉ

SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA CATANZARO, 88100 Catanzaro, Corso Mazzini n.64, trasmettendolo all'indirizzo di posta elettronica PEC commtribregcz@pce.finanze.it, come estratto dal registro pubblico;

ATTESTO

infine, che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati:

- Copia informatica Controricorso in Cassazione, promosso per la cassazione della sentenza n. 2564/2020 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, resa nella causa R.G. 2816/2016, con procura a margine;
- Copia informatica della procura speciale

**ASSEVERAZIONE DI CONFORMITÀ DELLA COPIA TELEMATICA ALL'ATTO
CARTACEO**

Ad ogni effetto di Legge, si attesta, ai sensi dell' art. 16 bis comma 9 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e succ. mod., secondo le modalità previste dall'art. 16 undecies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dall'art. 19 ter del DGSIA del 16/04/2014 così come introdotto dal D.M. 28/12/2015, io sottoscritto Avv. Nicola Carolillo (CRLNCL60C29D086V) attesto altresì che l'allegato controricorso presente nel file denominato "*Controricorso - sentenza Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 2564_2020 - R.G. 2816_2016 _signed_signed.pdf*" e la "*procura speciale_signed.pdf*" sono in copia conforme alla rispettiva copia digitale/ analogica dalla quale è estratta.

Cosenza, 29/04/2021

Documento firmato digitalmente da **Avv. Nicola Carolillo**